

art. 21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 3322/
Registro Generale: 3149/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione
Cons. Filoreto D'Agostino
Cons. Claudio Marchitello Est.
Cons. Marco Lipari
Cons. Francesco Caringella

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **20 Giugno 2008**.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA SICILIA
ORDINE DEI CHIMICI DI CATANIA

rappresentato e difeso da:

Avv. GIUSEPPE LENTINI

con domicilio eletto in Roma

VIA BOCCA DI LEONE, 78

presso

FRANCESCO VANNI

contro

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' DELLA SICILIA

rappresentato e difeso da:

Avv. MARCO STIGLIANO MESSUTI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso

AVVOCATURA DELLO STATO

N.R.G. 3149/2008

CONFERENZA PERMANENTE RAPP. STATO REGIONI PROV. AUT. TN E BZ

rappresentato e difeso da:

con domicilio eletto in Roma

Avv. MARCO STIGLIANO MESSUTI

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso

AVVOCATURA DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato e difeso da:

con domicilio eletto in Roma

Avv. MARCO STIGLIANO MESSUTI

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso

AVVOCATURA DELLO STATO

e nei confronti di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

rappresentato e difeso da:

con domicilio eletto in Roma

Avv. FRANCESCO VANNI

VIA BOCCA DI LEONE, 78

presso

FRANCESCO VANNI

per la riforma dell'ordinanza del *TAR LAZIO - ROMA: Sezione III Quate n. 5742/2007*, resa tra le parti, concernente *REQUISITI MINIMI E CRITERI RICONOSCIM .LABORATORI ANALISI INDUSTRIE ALIMENTARI*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' DELLA SICILIA
CONFERENZA PERMANENTE RAPP. STATO REGIONI PROV. AUT. TN E BZ
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
MINISTERO DELLA SALUTE

Udito il relatore Cons. Claudio Marchitello e uditi , altresì, per le parti l'avv.ssa Mastroianni su delega degli avv.ti Lentini e Vanni;

Rilevato che la controversia va definita nel merito e che, quindi, la domanda di sospensione può essere accolta ai fini di rimettere il giudizio del TAR ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971;

N.R.G. 3149/2008

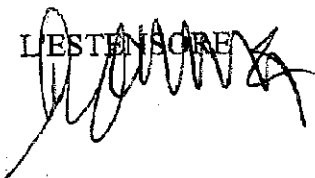
P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare ai fini di cui in motivazione.

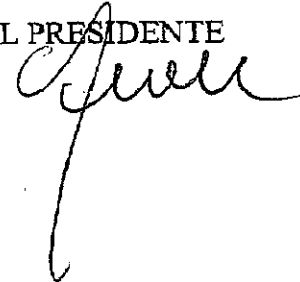
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 20 Giugno 2008

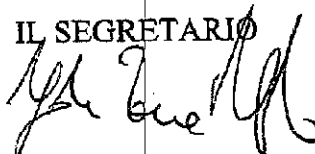
L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3149/2008) è stata trasmessa al

...ALLA DISTRIZIONE RM - TRIB. L. 12.5.1970 RM - TRIB. L. 12.5.1970 RM...

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma 23-6-08

IL DIRIGENTE

